Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 23 febbraio 1972, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Remberto Iriarte Paz, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Bolivia a Roma.

(3846)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1380**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Prof. Fabio e Mina Vitali », con sede in Venezia.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono abrogati e sostituiti il secondo comma dell'art. 5 e gli articoli 7 e 8 dello statuto della fondazione « Prof. Fabio e Mina Vitali » istituita in Venezia presso l'amministrazione degli ospedali civili riuniti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1381**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Pirro Liguori », con sede in Livorno.

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Pirro Liguori », con sede in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1972.

Quota residua degli utili della lotteria « Italia » estratta a Roma il 6 gennaio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 16 ottobre 1966, 14 giugno 1967 e 13 gennaio 1968, con i quali si è provveduto alla erogazione degli utili della lotteria nazionale « Italia », estratta il 6 gennaio 1966, per l'intero ammontare, al netto di una quota di L. 301.670 accantonata per eventuali esigenze contabili di arrotondamento e non calcolata in percentuale;

Considerato che detta somma è tuttora disponibile e che, essendo venute meno le esigenze per le quali era stata accantonata, occorre provvedere alla sua erogazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione 15 aprile 1969 della commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1969, che ha destinato la predetta somma alla scuola materna « San Giuseppe » in frazione Santa Cristina di Quinto di Treviso (Treviso);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La residua quota degli utili della lotteria nazionale « Italia » estratta il 6 gennaio 1966, di L. 301.670 è devoluta a favore della scuola materna « San Giuseppe » in frazione Santa Cristina di Quinto di Treviso (Treviso).

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1972
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 253

(4331)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Perugia-autostrada Milano-Napoli ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento come tali;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968, relativo alle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati;

Visto il voto n. 1161 del 29 settembre 1970, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al riconoscimento come raccordo autostradale del collegamento costruito dall'Azienda stessa, che va dall'autostrada Milano-Napoli (stazione Val di Chiana)-innesto strada statale n. 71 in località Borghetto-Passignano sul Trasimeno-Magione-Olmo di Perugia-all'innesto con la strada statale n. 3-*bis* presso Ponte S. Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la strada di allacciamento dell'autostrada Milano-Napoli (stazione Val di Chiana) alla città

di Perugia (innesto strada statale n. 3-*bis* presso Ponte S. Giovanni) dell'estesa di km. 60 circa, è riconosciuta come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Perugia-autostrada Milano-Napoli ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Perugia-autostrada Milano-Napoli » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, del decreto ministeriale 1° aprile 1968 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1971
Registro n. 4 *A.N.A.S., foglio n.* 185

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Pavia-autostrada Serravalle-Milano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento come tali;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968, relativo alle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

Viste le note n. 9832 del 20 marzo 1967 e 1310/7112 del 2 marzo 1970 con le quali il compartimento della viabilità di Milano ha proposto il riconoscimento come raccordo autostradale della strada di collegamento tra l'autostrada Serravalle-Milano (casello Pavia nord) e la città di Pavia, dell'estesa di km. 9 + 855;

Visto il voto n. 1320 del 25 novembre 1970 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la strada di collegamento tra l'autostrada Serravalle-Milano e la città di Pavia avente i seguenti capisaldi d'itinerario: casello di Pavia nord (Bereguardo) dell'autostrada Serravalle-Milano-città di Pavia al km. 9 + 855 presso gli svincoli per via Aselli, dell'estesa di km. 9 + 855, è riconosciuta come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Pavia-autostrada Serravalle-Milano ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Pavia-autostrada Serravalle-Milano » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, del decreto ministeriale 1° aprile 1968 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 10

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383; in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574 e 23 gennaio 1970, n. 601, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1970, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opere incluse negli elenchi succitati, rettificando la intitolazione, la natura, il costo, e la spesa ammessa al contributo statale;

Sentiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, i Ministeri dell'interno e del tesoro nonchè le regioni competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574 e 23 gennaio 1970, n. 601, sono apportate le seguenti variazioni:

COMUNE	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera	Spesa ammessa al contributo statale	*Variazioni*
		espresso in milioni		
		LOMBARDIA		
		PROVINCIA DI BRESCIA		
Montichiari .	Ospedale civile - Costruzione nuova sede	800	100	Costo dell'opera L. 2.600 milioni
		EMILIA-ROMAGNA		
		PROVINCIA DI BOLOGNA		
Bentivoglio . .	Ospedale consorziale - Completamento	573	200 + (Ente) 28	Costo dell'opera L. 948 milioni
		LAZIO NORD		
		PROVINCIA DI VITERBO		
Viterbo . . .	Ospedale Grande degli Infermi - Costruzione nuovo ospedale	2.500	1.000	Costo dell'opera L. 7.000 milioni
		ABRUZZO		
		PROVINCIA DI L'AQUILA		
Tagliacozzo .	Ospedale civile Umberto I - Completamento	100	100 + 80 (Legge numero 589)	Costo dell'opera L. 252.500.000
		CALABRIA		
		PROVINCIA DI CATANZARO		
Lamezia Terme .	Comune - Ospedale civile - Nuova sede - Ampliamento	2.000	1.050	Ente: Ospedale civile - Natura lavori: **1) Ampliamento sede esistente** Costo dell'opera L. 300 milioni. Spesa ammessa a contributo L. 300 milioni **2) Costruzione nuovo ospedale** Costo dell'opera L. 2.000 milioni - Spesa ammessa a contributo L. 750 milioni
		SICILIA		
		PROVINCIA DI CATANIA		
Adrano	Ospedale civile - Costruzione	600	200	Costo dell'opera L. 1.400 milioni
		PROVINCIA DI PALERMO		
Petralia Sottana . .	Ospedale circoscrizionale - Ampliamento	1.000	500	Costo dell'opera L. 1.500 milioni
Termini Imerese . .	Ospedale civile «Trinità» - Completamento	1.175	1.175	Costo dell'opera L. 2.000 milioni
		PROVINCIA DI RAGUSA		
Ragusa	Amministrazione provinciale - Ospedale psichiatrico - Costruzione	1.500	1.200	Costo dell'opera L. 1.847.016.000
		PROVINCIA DI SIRACUSA		
Noto	Amministrazione provinciale - Ospedale minorati psichici - Completamento	700	250 + 250 (Amministrazione provinciale)	Costo dell'opera L. 800 milioni

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 4, foglio n. 123

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Variazioni apportate agli stati di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;

Visto il decreto interministeriale in data 29 settembre 1971, con il quale sono approvate le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale stesso per l'anno 1971 per L. 1.000.000 (cap. 107);

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 da corrispondersi al personale statale . . L. 10.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . L. 10.000.000

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3964)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Riconoscimento dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara a sensi dello art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente « La disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 2 dicembre 1969 dall'istituto sperimentale per la igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 143386/40 in data 7 dicembre 1971 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che l'ispettore generale dott. Gaetano Lanza, proprio rappresentante in seno al comitato predetto, è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione ha designato l'ispettore generale dott. Emilio Tripepi;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

L'ispettore generale Tripepi dott. Emilio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Gaetano Lanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la lettera con la quale il dott. Alberto Alessi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera in data 17 novembre 1971 con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Baldassarre Imbornone in sostituzione del dott. Alberto Alessi;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Baldassarre Imbornone è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3949)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi;

Vista la lettera con la quale l'avv. Vincenzo Pastore, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 20178 in data 3 dicembre 1971 con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Angelo De Nardis in sostituzione dell'avv. Vincenzo Pastore;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Angelo De Nardis è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione dell'avv. Vincenzo Pastore.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera con la quale il sig. Renzo De' Vidovich, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria designato dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 7673/71 del 3 dicembre 1971 con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il per. ind. Luciano Postogna in sostituzione del sig. Renzo De' Vidovich;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Postogna per. ind. Luciano è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Renzo De' Vidovich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota n. 2354096 in data 7 dicembre 1971 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il dott Mario Giua, proprio rappresentante con voto consultivo in seno al comitato predetto, è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione ha designato il dott. Salvatore Bonomo, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Salvatore Bonomo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Mario Giua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la lettera con la quale il sig. Paolo Mazzarotto, membro del predetto comitato in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione designato dall'Associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera del 9 dicembre 1971 con la quale l'Associazione sindacale predetta ha designato il sig. Mario Prado in sostituzione del sig. Paolo Mazzarotto;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Mario Prado è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Paolo Mazzarotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3952)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Vista la lettera con la quale l'avv. Giovanni Pizzilli, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura designato dalla Unione italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera n. 3270 del 15 dicembre 1971 con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il signor Michele Delicio in sostituzione dell'avv. Giovanni Pizzilli;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Michele Delicio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione dell'avv. Giovanni Pizzilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Nomina del presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00/11998 in data 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'istituto per il triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 00/6009 in data 27 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1972, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 171, con il quale il vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dott. Mario Sinisi, è incaricato della temporanea reggenza dell'amministrazione stessa, con facoltà di esercitare tutti i compiti e le attribuzioni demandate per legge e regolamento al direttore generale dei monopoli di Stato, a decorrere dal 27 gennaio 1972;

Decreta:

Il dott. Mario Sinisi, quale direttore generale reggente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato presidente dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con effetto dalla data sopra indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 337

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia;

Vista la nota n. 153 del 31 gennaio 1972 della Federazione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione del sig. Alberto Giovannelli, membro supplente in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il sig. Oreste Brusati;

Decreta:

Il sig. Oreste Brusati è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia, quale rappresentante della Federazione italiana salariati braccianti agricoli, in sostituzione del sig. Alberto Giovannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale in Palermo », e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1969, concernente la nomina del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali in seno al consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 02092 del 7 dicembre 1971, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio generale il dott. Francesco Lucidi Pressanti, in sostituzione del dott. Giuseppe Cavalcanti;

Decreta:

Il dott. Francesco Lucidi Pressanti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale in Palermo », quale rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, in sostituzione del dott. Giuseppe Cavalcanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « L Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « L Fiera campionaria internazionale di Padova », che avrà luogo a Padova dal 25 maggio al 5 giugno 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 19ª Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ringuardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 19ª Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 1° al 5 giugno 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V S.I.R. - Salone internazionale del regalo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V S.I.R. - Salone internazionale del regalo », che avrà luogo a Napoli dal 31 maggio al 5 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », che avrà luogo a Torino dal 1° all'11 giugno 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3994)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera di Trieste Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 17 al 29 giugno 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 86065 in data 10 marzo 1972, con il quale il termine di cui all'art. 1 del richiamato decreto ministeriale 7 gennaio 1972, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro pel corrente mese è prorogato al giorno 22 marzo 1972;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*),

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 408.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 59

(4479)

DECRETO PREFETTIZIO 15 gennaio 1972.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Vercelli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio precedente decreto n. 36120/1.15.13/Div. 3ª in data 15 novembre 1968 con cui venne costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato che necessita provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1972-1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1972-1974, risulta così composto:

il prefetto, presidente.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Vercelli;

l'ingegnere capo del genio civile di Vercelli;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Vercelli;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente a Vercelli;

l'ufficiale sanitario del comune di Vercelli;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Goria dott. Francesco, medico condotto;

Corradino prof. Luigi, presidente di amministrazione ospedaliera;

Cioffari prof. Angelo, direttore sanitario di ospedale;

Casassa prof. Pier Maria, primario medico ospedaliero;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo ospedaliero;

Cappio dott. Massimo, dottore in medicina e chirurgia;

Vandone prof. Aldo, dottore in medicina e chirurgia;

Scarzella prof. Mario, primario pediatra ospedaliero;

Mainardi avv. Guido, esperto nelle materie amministrative;

Castelli dott. ing. Edoardo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Lace ing. Carlo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Carenzo dott. Piero, rappresentante dell'ordine dei medici;

Simonelli dott. Sergio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Orillier dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Garavaglia Maddalena, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Bertacco Albina, rappresentante del collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Pessano Giuseppe, rappresentante del collegio provinciale tecnici di radiologia medica;

Morelli dott. Marcello, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Cornaglia dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Giuliodibari dott. Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione del Ministero della sanità dott. Giuseppe Marrone.

Vercelli, addì 15 gennaio 1972

Il prefetto: PRINCIOTTA

(3917)

DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1972.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1971, n. 19267 - Div. 3ª, con il quale l'ing. Giorgio Gnudi venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di capo dell'ufficio del genio civile di Novara;

Considerato che l'ing. Giorgio Gnudi è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità con l'ing. Enrico Fassio che in atto riveste la carica di capo dell'ufficio del genio civile di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Enrico Fassio è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione dell'ing. Giorgio Gnudi, trasferito in altra sede.

Novara, addì 6 marzo 1972

Il prefetto: FORTE

(4236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Atri ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II-79/2-1120, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Atri (Teramo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(3966)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Gallarate ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-87/6-997, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Gallarate (Varese) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale stesso.

(3967)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.358.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.973.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.068.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.073.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.588.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.983.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4279)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.829.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.930.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281)

Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.196.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.537.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.375.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 15 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	582,05	582,05	582,10	582,05	582,10	582,05	581,50	582,05	582,05	582 —
Dollaro canadese .	581,30	581,30	580,80	581,30	581,60	581,30	580,60	581,30	581,30	581,30
Franco svizzero	151,60	151,60	151,40	151,60	151,50	151,60	151,44	151,60	151,60	151,58
Corona danese .	83,61	83,61	83,63	83,61	83,50	83,61	83,57	83,61	83,61	83,60
Corona norvegese .	88,315	88,315	88,38	88,315	88,35	88,30	88,28	88,315	88,31	88,31
Corona svedese .	121,99	121,99	122 —	121,99	122,10	121,98	121,89	121,99	121,99	121,98
Fiorino olandese	182,85	182,85	182,60	182,85	182,60	182,84	182,82	182,85	182,85	182,80
Franco belga	13,246	13,246	13,25	13,246	13,22	13,24	13,2375	13,246	13,24	13,23
Franco francese	115,625	115,625	115,70	115,625	115,50	115,60	115,56	115,625	115,62	115,65
Lira sterlina .	525,90	1525,90	1526 —	1525,90	1526 —	1525,90	1524 —	1525,90	1525,90	1525,90
Marco germanico .	183,84	183,84	183,66	183,84	183,60	183,82	183,67	183,84	183,84	183,80
Scellino austriaco	25,26	25,26	25,27	25,26	25,27	25,25	25,25	25,26	25,26	25,25
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,70	21,70	21,60	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,0375	9,03	9 —	9,03	9,0275	9,03	9,03	9 —

Media dei titoli del 15 marzo 1972

Rendita 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri)	94,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,375
» 5,50 % » » 1968-83	91,95
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1972

Dollaro USA	581,775
Dollaro canadese	580,95
Franco svizzero	151,52
Corona danese	83,59
Corona norvegese	88,297
Corona svedese	121,94
Fiorino olandese	182,835
Franco belga	13,242
Franco francese	115,592
Lira sterlina	1524,95
Marco germanico .	183,755
Scellino austriaco .	25,255
Escudo portoghese	21,695
Peseta spagnola	9,029

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	843865	Cerbara Jole fu Livio, nubile, domiciliata a S. Ginesio (Macerata). *Annotazione*: sottoposta ad ipoteca per la cauzione dovuta dalla titolare quale reggente il banco lotto n. 2 in Roma	1.800

(3923) Roma, addì 28 febbraio 1972

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Casalgrande

Con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 5381 in data 29 febbraio 1972 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al programma di fabbricazione del comune di Casalgrande relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della idoneità a svolgere funzioni di consorzio di bonifica montana al consorzio di bonifica « Valle del Lao », con sede in Scalea.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1972, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 212, al consorzio di bonifica « Valle del Lao », con sede in Scalea (Cosenza) è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nella parte del territorio del consorzio medesimo da considerare comprensorio di bonifica montana, a termini dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, della superficie di ha. 59.370.

(3970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 227, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 23 dicembre 1966 dal prof. Saverio Corso avverso la circolare ministeriale del 16 ottobre 1964, n. 380, nonchè contro i provvedimenti di attuazione della stessa emanati dall'Amministrazione, con i quali venne negato al ricorrente, insegnante di lingua straniera nei ginnasi e negli istituti magistrali, il trattamento di cattedra per l'insegnamento impartito dal medesimo.

(4101)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 29 settembre 1966 dalla prof.ssa Daino Diega ed altri avverso mancato trattamento economico di cattedra.

(4102)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 13 maggio 1967 dal prof. La Torre Alessandro avverso gli atti relativi al mancato trattamento economico di cattedra.

(4103)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 223, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 4 dicembre 1967 dalla prof.ssa Luca Nevia avverso mancato trattamento economico di cattedra.

(4104)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 224, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 26 aprile 1967 dalla prof.ssa Angela Soro avverso mancato trattamento di cattedra.

(4105)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1967 dalla prof.ssa Voci Viaconzi Maddalena avverso la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 16 ottobre 1964, n. 380, nonchè contro i provvedimenti di attuazione della stessa emanati dall'Amministrazione, con i quali venne negato alla ricorrente, insegnante di lingua straniera nei ginnasi e negli istituti magistrali, il trattamento di cattedra per l'insegnamento impartito dalla medesima.

(4106)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 305, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Carlo Cantarella.

(4107)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 303, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Giuseppe Solitario.

(4108)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 304, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Tancredi Cimino.

(4109)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 302, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Remo Carnevale.

(4110)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 300, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Carlo Pedroli.

(4111)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 301, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la mancata assunzione dell'invalido di guerra Lamberto Moresi.

(4112)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 23 febbraio 1972;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea conseguita nelle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere o filosofia e magistero, che usino uno dei sistemi riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro).

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti, (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di procedura parlamentare;

2) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

3) cinque prove tecniche consistenti in tre stenoscrizioni in aula durante le sedute dell'Assemblea e due di dettato stenografico con immediata traduzione in chiaro.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) procedura parlamentare;

2) storia parlamentare;

3) istituzioni di diritto civile;

4) istituzioni di diritto pubblico.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che nelle prove scritte, culturali e tecniche, avranno conseguito la idoneità con un punteggio medio non inferiore ai 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda fino ad un massimo di quattro.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore ai 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto.

La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla *conferma in ruolo*. *In caso di mancata conferma* il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto *durante* il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(*Schema di domanda da redigersi* su carta da bollo da L. 500)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .), via . n. . . (cap . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due (2) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali — da indicarsi anche se sia stata concessa *amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . . .,

9) è provvisto del seguente documento di identità . . n. .

Dichiara di voler sostenere l'esame facoltativo nelle seguenti lingue straniere . . . .

Firma .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(4132)

Corso di addestramento nella stenografia parlamentare

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 dicembre 1970, n. 1931, con il quale è stata stabilita la regolamentazione dei corsi di addestramento nella stenografia parlamentare;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 23 febbraio 1972;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un corso di addestramento nella stenografia parlamentare secondo le norme e i programmi previsti dalla regolamentazione approvata con decreto del Presidente della Camera n. 1931 in data 23 dicembre 1970.

Possono chiedere l'ammissione al corso i cittadini italiani forniti di diploma di maturità o licenza di istituti di istruzione secondaria di 2° grado che abilitino alla iscrizione alle facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di economia e commercio o di lettere e filosofia ovvero in possesso del diploma di una delle lauree suddette.

Gli aspiranti devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato gli anni 25.

I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Al corso potrà partecipare altresì, il personale delle assemblee regionali che sarà espressamente indicato dalle rispettive amministrazioni. Per i candidati idonei designati dalle amministrazioni anzidette sarà redatta apposita e separata graduatoria.

Potranno altresì, essere ammessi a partecipare al corso gli stenografi esterni che abbiano esercitato anche saltuariamente attività a prestazione presso il servizio di stenografia, a condizione che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti nel secondo comma del presente bando e non abbiano superato alla data del 1° aprile 1972 gli anni 32.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 500 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano riportato condanne penali.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica:

1) diploma di maturità o licenza di abilitazione o diploma di laurea;

2) certificato medico rilasciato dal medico provinciale in data posteriore a quella del bando attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego.

Gli aspiranti indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale di riconoscimento di cui sono provvisti o, in mancanza di tale documento, allegheranno foto autenticata nelle forme di legge.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine indicato.

L'ammissione al corso è subordinata all'esito favorevole di una prova culturale scritta consistente nello svolgimento di un tema di diritto costituzionale per un tempo non superiore a 8 ore e di una prova tecnica consistente nella stenoscrizione di un brano per un tempo di 6 minuti, a velocità non inferiore a 60 parole al minuto con sistema stenografico riconosciuto dallo Stato e ammesso nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro). Il tempo a disposizione dei candidati per la trascrizione immediata a mano non potrà essere superiore a un'ora.

Gli aspiranti ammessi al corso dovranno frequentare — senza diritto ad alcun rimborso di spesa o sovvenzione — un primo periodo a carattere propedeutico-formativo della durata di sei mesi.

In tale periodo gli allievi saranno tenuti a frequentare lezioni teoriche pratiche trisettimanali di stenografia parlamentare per un tempo non inferiore complessivamente a sei ore, nonchè di procedura parlamentare e di storia politica e parlamentare con frequenza trisettimanale per un tempo non superiore complessivamente a tre ore.

Sono esclusi dal primo periodo, a giudizio insindacabile del Segretario generale della Camera, su proposta del capo servizio della stenografia, gli allievi che avranno dato prova di scarsa diligenza e di indisciplina.

Al termine di tale periodo gli allievi sono sottoposti ad una prova pratica di stenografia parlamentare nella quale devono dimostrare di essere in grado di stenoscrivere sotto dettatura per 10 minuti brani di discorsi parlamentari a velocità non inferiore a 90 parole al minuto con trascrizione sicura ed immediata a macchina da effettuarsi in un tempo non superiore a due ore.

Gli allievi che avranno superato l'anzidetta prova sono ammessi a frequentare il secondo periodo del corso a carattere applicativo nel quale sono chiamati a svolgere esercitazioni di

stenografia parlamentare con frequenza trisettimanale per un tempo non inferiore complessivamente a sei ore e devono effettuare tirocini pratici in sedute di assemblea e di commissioni e a seguire un corso di nozioni di stilistica con frequenza settimanale.

In tale periodo del corso gli allievi beneficeranno di una sovvenzione, a titolo di borsa di studio, dell'ammontare mensile netto di L. 80.000.

Per gli allievi designati dalle assemblee regionali la sovvenzione a titolo di borsa di studio sarà a carico dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende.

Al termine del periodo applicativo gli allievi, sono sottoposti ad un colloquio orale sulle materie culturali del corso e ad una prova pratica di stenografia parlamentare della durata di dieci minuti nella quale dovranno raggiungere una velocità non inferiore a 120 parole al minuto con trascrizione sicura ed immediata a macchina entro un tempo non superiore a 2 ore e mezzo.

Gli allievi che supereranno le anzidette prove, ad eccezione di quelli designati dalle assemblee regionali, saranno iscritti, con decreto del Presidente, nel ruolo degli stenografi a condizioni speciali nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico e in ordine di merito.

Il rapporto di impiego è disciplinato dagli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con decreto presidenziale n. 1931 in data 23 dicembre 1970.

Gli allievi che, pur avendo conseguito il giudizio complessivo di idoneità, non troveranno posto nel ruolo degli stenografi a condizioni speciali, saranno iscritti in un elenco separato e verranno assunti in relazione alle vacanze che man mano si verificheranno nel ruolo degli stenografi a condizioni speciali.

Gli allievi che non supereranno le prove anzidette saranno definitivamente esclusi, non avranno diritto ad alcun trattamento di liquidazione e potranno soltanto ricevere un certificato di frequenza dei corsi con attestato di conoscenza della stenografia parlamentare fino alla velocità di fatto raggiunta.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4131)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249 con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estenzioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari dell'Università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1971, può essere bandito un concorso per esame a ventitre posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 19 ottobre 1971, n. 38056, di questo Ministero con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, ventitre posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1972 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria o del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per lo esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 1172 e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione allo esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia autentica notarile, su carta da bollo del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge

25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 38

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname; sistemi di centinature delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo o di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4008)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a due borse di studio per ricercatori nel campo delle scienze applicate alle metodologie per la risoluzione dei problemi delle infrastrutture aeronautiche e dell'edilizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4, della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a due borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna, da assegnare a cittadini italiani laureati in matematica o fisica o ingegneria, i quali intendano cooperare all'attività di ricerca che si svolge presso il centro studi per la metodologia sistematica della progettazione costituito presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1969. Le ricerche anzidette sono volte allo studio delle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati specificamente dotati di avviarsi alla ricerca applicata nel campo delle discipline poste a base dei moderni metodi per la progettazione delle infrastrutture aeronautiche o militari (ricerca operativa, strumentazione elettronica, ottica od in generale fisica).

I borsisti dovranno prestare servizio per dodici mesi presso il centro studi allo scopo di svolgere le anzidette attività.

Art. 3.

La preparazione a tale attività sarà data dalla frequenza di singoli corsi della scuola di specializzazione ed eventualmente

ad altri corsi per laureati istituiti presso istituti universitari militari o del C.N.R. che partecipino ai programmi di ricerca della scuola.

Nel primo trimestre, i borsisti saranno tenuti a frequentare i seminari che il centro studi organizzerà per addestrare laureati in matematica, fisica od elettronica alla collaborazione con gli ingegneri civili (docenti, borsisti) che svolgono attività di ricerca presso la scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito le lauree di cui all'art. 1 presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1967-68 fino al giorno che percede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere, previo motivato parere del consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari delle facoltà di ingegneria o di scienze anche se laureati precedentemente all'anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in altre discipline sempre che, a giudizio della commissione indicata nel successivo art. 7, i rispettivi titoli di studio li rendano idonei alle attività istituzionali delle borse.

I concorrenti non devono aver superato il 32° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. Per coloro che abbiano già fruito di borse di studio del Ministero della difesa — portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico-scientifica — e che intendono concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato di tre anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali - viale dell'Università, 4 - (palazzo Aeronautica) - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito,

inoltre dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, di comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;

b) titoli accademici, diplomi (copie autenticate o certificati), attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

Presidente:

un ufficiale generale del G.A.r.i.

Membri:

due ufficiali superiori del G.A.r.i. o di altro servizio tecnico militare.

Il direttore del centro studi ed un altro professore universitario designato dalla scuola di specializzazione.

Un segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà, preventivamente, i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi due classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, sono assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora non osservino, senza giustificati motivi, l'obbligo di frequenza al centro studi.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 300.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza del centro studi ed alla attestazione di profitto rilasciata dal direttore del centro;

b) un'ultima rata a saldo di L. 300.000, dopo che il candidato avrà presentato il manoscritto di un lavoro svolto nel centro e giudicato meritevole dal consiglio direttivo della scuola.

Il lavoro anzidetto dovrà essere depositato, presso il centro studi entro il termine dell'anno accademico della scuola successivo a quello di conferimento della borsa. Il centro ne curerà la conservazione, segnalandone le caratteristiche all'ufficio del generale ispettore del genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione nel tempo da parte dell'amministrazione militare, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

La relativa spesa di L. 3.000.000 (tremilioni) graverà sul capitolo 3102 di bilancio dell'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 305

(4172)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del presidente dell'11 febbraio 1972 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito in prova del personale non statale;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito agrario.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale essenze e derivati agrumari in Reggio Calabria per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in Amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale essenze e derivati agrumari, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale essenze

e derivati agrumari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impendiscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale essenze e derivati agrumari, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9, non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Agronomia e coltivazioni erbacee - Patologia vegetale e entomologia agraria - Chimica agraria.

Prova orale:

Le materie della prova scritta - Economia rurale ed estimo - Industrie agrarie - Costruzioni rurali e meccanica agraria.

Nozioni sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 12 febbraio 1972

Il Presidente: **La Face**

(4009)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a ventidue posti di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775 che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 sopracitato, che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono disponibili ventidue posti di addetto ai laboratori, di cui:

1) sei per i laboratori dell'Istituto di patologia del libro, così ripartiti: uno per la chimica, uno per la fisica, due per la biologia e l'igiene del libro e due per la tecnologia;

2) sedici per i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventidue posti di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al personale di ruolo di corrispondente carriera di concetto di altra Amministrazione statale o di altri ruoli di carriera di concetto della pubblica istruzione;

b) possesso di uno dei titoli di studio appresso specificati:

per il laboratorio di chimica dell'Istituto di patologia del libro: diploma di perito industriale per la chimica industriale, la chimica conciaria o l'industria cartaria, rilasciato da un istituto tecnico industriale;

per il laboratorio di fisica dell'Istituto di patologia del libro: diploma di perito industriale per le arti fotografiche o per l'edilizia o per l'elettronica industriale o per l'elettrotecnica e per la fisica industriale o per l'industria ottica o per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la termotecnica rilasciato da un istituto tecnico industriale; oppure diploma di geometra, rilasciato da un istituto tecnico per geometri;

per il laboratorio di biologia e igiene dell'Istituto di patologia del libro: diploma di perito industriale per la chimica conciaria rilasciato da un Istituto tecnico industriale; oppure diploma di perito agrario;

per il laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro e per i laboratori di restauro delle biblioteche: diploma di decoratore e illustratore del libro, rilasciato da un istituto d'arte, oppure maturità rilasciata da da un liceo artistico; oppure diploma di perito industriale per le arti grafiche o per la chimica conciaria o per la chimica industriale, o per l'industria cartaria o le materie plastiche, rilasciato da un istituto tecnico industriale;

c) avere svolto per almeno cinque anni attività ed acquisito adeguata esperienza nel campo del restauro di materiale librario;

d) non avere superato il 45° anno di età.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di istruzione secondaria di II grado, prescritto dall'art. 2, lettera *b*), del presente bando per le varie specialità: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) copia dello stato di servizio civile, in bollo, rilasciato dalla amministrazione cui l'aspirante appartiene con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli :

1) servizi comunque prestati con regolare autorizzazione, nell'Istituto di patologia del libro con le mansioni proprie della specialità per la quale il candidato intende concorrere;

2) lavori di particolare rilievo effettuati presso un istituto pubblico nel campo della specialità per la quale si intende concorrere, attestati dal direttore dell'istituto stesso;

3) conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina ad addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento econmico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati presso i laboratori dell'Istituto di patologia del libro e i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, già in funzione o da istituire ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 9, foglio n. 175

Schema della domanda
su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi 25 - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . cap. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a ventidue posti di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali per la specialità . . . . .

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina una delle sedi che saranno stabilite dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno cinque anni.

Il sottoscritto allega i documenti e i titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1) . . . . .
2) . . . . . ecc.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (1).

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio, o da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

(4165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino . . . . . punti 80,39 su 132
2. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 77 — »
3. Pieschi dott. Antonio . . . . » 72,45 »
4. Giannetti dott. Giunio . . . . » 70,70 »
5. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 70,69 »
6. Simeone dott. Mariangelo . . . » 67,86 »
7. Colia dott. Giuseppe . . . . » 67,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3985)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.